

Newsletter n. 5/2014

Si invia la Newsletter n. 5/2014, avente ad oggetto tematiche in campo aziendale e tributario, alla luce dei più recenti provvedimenti di legge o di prassi.

Indice

1. Investimenti in abitazioni da concedere in locazione - Deduzione del 20% del prezzo di acquisto o delle spese di costruzione
2. Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. "rent to buy")
3. Accordo di riduzione del canone di locazione - Esenzione da imposte di registro e di bollo
4. Liberalizzazione delle locazioni di immobili ad uso non abitativo
5. IVA - Prestazione dei servizi di e-commerce e telecomunicazione - Registrazione al "mini sportello unico" (MOSS)
6. Realizzazione di reti di comunicazione a banda ultralarga - Concessione di un credito d'imposta
7. IMU - Presentazione delle dichiarazioni da parte degli enti non commerciali per gli anni 2012 e 2013 - Proroga del termine
8. Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - Presentazione delle domande
9. Autotrasportatori - Concessione di contributi per investimenti in nuovi veicoli -
10. Società cooperative non aderenti alle "Centrali cooperative" - Versamento del 3% degli utili ai Fondi mutualistici - Modifica dei termini
11. Istanze trasmesse alla Pubblica Amministrazione e relativi atti - Pagamento in via telematica dell'imposta di bollo

1	Investimenti in abitazioni da concedere in locazione - Deduzione del 20% del prezzo di acquisto o delle spese di costruzione
	<p>Con l'art. 21 del DL 12.9.2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in corso di conversione in legge, sono state introdotte disposizioni volte ad incentivare l'investimento dei privati in abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di nuova costruzione o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia; • dotate di elevate prestazioni energetiche; • da destinare alla locazione.
1.1	Ambito applicativo <p>Viene infatti prevista una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato detti interventi; • le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di unità immobiliari residenziali su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
1.2	Soggetto beneficiario <p>Possono beneficiare della deduzione del 20% le persone fisiche non esercenti attività commerciale.</p>
1.3	Durata dell'agevolazione <p>Sono agevolati gli acquisti di unità immobiliari residenziali effettuati dall'1.1.2014 al 31.12.2017. Tale limitazione temporale dovrebbe applicarsi anche in relazione alle spese sostenute per la costruzione in proprio delle unità immobiliari.</p>
1.4	Condizioni per beneficiare dell'agevolazione <p>La deduzione del 20% spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l'unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni. Tuttavia, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto; • il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado (sono parenti di primo grado ad esempio il padre ed il figlio); • il canone di locazione non sia superiore a quello cosiddetto "concordato" sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art. 2 co. 3 della L. 9.12.98 n. 431 oppure a quello definito in ambito locale per gli alloggi di "edilizia convenzionata" oppure a quello definito in ambito comunale (c.d. "edilizia a canone speciale") ai sensi dell'art. 3 co. 114 della L. 24.12.2003 n. 350; • l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio);

	<ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone destinate ad usi agricoli (zone E ai sensi del DM 3.4.68 n. 1444); • l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B ai sensi dell'Allegato 4 del DM 26.6.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
1.5	<p>Limite massimo di spesa</p> <p>Per l'acquisto o la realizzazione delle suddette unità immobiliari destinate alla locazione, l'agevolazione spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000,00 euro.</p> <p>Il limite riguarda, quindi, complessivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita; • le spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione dell'unità immobiliare sull'area posseduta (in questo caso, le spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori).
1.6	<p>Ripartizione della deduzione</p> <p>La deduzione del 20% è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.</p> <p>Di conseguenza, la deduzione massima dal reddito potrà essere di 60.000,00 euro complessivi (20% di 300.000,00 euro), pari a 7.500,00 euro all'anno.</p>
1.7	<p>Incumulabilità con altre agevolazioni fiscali</p> <p>La deduzione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.</p>
1.8	<p>Disposizioni attuative</p> <p>Con un DM saranno definite le ulteriori modalità attuative dell'agevolazione in esame.</p>
2	<p>Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. "Rent to buy") - disciplina</p> <p>L'art. 23 del DL 12.9.2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in corso di conversione in legge, contiene la disciplina dei "contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili", cioè delle operazioni di c.d. "rent to buy". Con tale espressione si indicano, ad esempio, i contratti di locazione con patto di futura vendita, ovvero i contratti che consentono l'iniziale attribuzione dell'immobile in godimento, con impegno futuro all'acquisto.</p> <p>Operazioni di tal genere hanno avuto ampia diffusione negli ultimi anni, a causa della crisi del mercato immobiliare. Per questo motivo, il legislatore ha voluto disciplinarli come figura contrattuale tipica, fornendone una disciplina civilistica, in modo da rendere più agevole e "sicura" la stipula di operazioni di "rent to buy".</p> <p>La nuova disciplina è entrata in vigore il 13.9.2014.</p>
2.1	<p>Nuovo contratto tipico</p> <p>La nuova fattispecie tipica viene definita come il contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto. La nuova tipologia contrattuale coniuga quindi in un'unica fattispecie caratteri propri della locazione e della compravendita.</p>

<p>2.2</p>	<p>Ambito oggettivo e soggettivo</p> <p>La nuova tipologia contrattuale trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ad ogni tipologia di immobile (fabbricati abitativi, fabbricati strumentali, terreni, ecc.); • indipendentemente dalle parti contrattuali (persone fisiche, imprese, soggetti che agiscono nell'esercizio di arti o professioni, ecc.).
<p>2.3</p>	<p>Risoluzione per inadempimento</p> <p>Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni che deve essere determinato dalle parti contrattuali, comunque in misura non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.</p>
<p>2.4</p>	<p>Trascrizione</p> <p>La nuova disciplina prevede che il contratto di “rent to buy” sia trascritto come un contratto preliminare. Ciò comporta la necessità che il contratto sia redatto in forma pubblica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).</p> <p>La trascrizione del “rent to buy” consente di estendere ad esso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'effetto “prenotativo” tipico della trascrizione del contratto preliminare (in virtù del quale, ove il contratto definitivo sia trascritto, la trascrizione del preliminare prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente venditore dopo la trascrizione del preliminare medesimo); peraltro, per il “rent to buy”, i termini di durata massima dell'effetto “prenotativo” sono aumentati a tutta la durata del contratto di locazione (ma per un periodo non superiore a 10 anni); • la disciplina della cancellazione della trascrizione; • il privilegio speciale sull'immobile oggetto di contratto, a garanzia dei crediti del futuro acquirente, in caso di inadempimento del venditore; • l'iscrizione di ipoteca sul bene oggetto del contratto.
<p>2.5</p>	<p>Applicazione delle norme sull'usufrutto in costanza della “locazione”</p> <p>Durante la fase di “godimento” dell'immobile, trovano applicazione (in luogo delle norme sulla locazione immobiliare), le norme civilistiche sull'usufrutto (in quanto compatibili), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla redazione dell'inventario (art. 1002 c.c.); • alla garanzia (artt. 1002 e 1003 c.c.); • alla suddivisione delle spese (artt. 1004 - 1007 c.c.); • alle pretese di terzi (artt. 1012 e 1013 c.c.).
<p>2.6</p>	<p>Inadempimento e fallimento</p> <p>Viene prevista una specifica disciplina per il caso di inadempimento o fallimento di una delle parti.</p> <p>In particolare, viene disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali;

	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto; • in caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'art. 67 co. 3 lett. c) della legge fallimentare, a norma del quale non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. (tra i quali rientra il "rent to buy"), i cui effetti non siano cessati per effetto dell'esaurimento della durata massima dell'effetto prenotativo, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data della dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; • in caso di fallimento del conduttore, si applica l'art. 72 della legge fallimentare, relativo alla disciplina dei rapporti pendenti. <p>Se il curatore fallimentare si scioglie dal contratto, si applicano le suddette disposizioni previste in caso di risoluzione per inadempimento.</p>
2.7	<p>Profili fiscali</p> <p>Il DL 133/2014 non disciplina i profili fiscali del "rent to buy".</p> <p>In relazione ai contratti di "rent to buy" aventi ad oggetto alloggi sociali, è stata invece espressamente prevista l'estensione della disciplina recata dall'art. 8 del DL 28.3.2014 n. 47, conv. L. 23.5.2014 n. 80.</p>
3	<p>Accordo di riduzione del canone di locazione - esenzione da imposte di registro e di bollo</p>
	<p>L'art. 19 del DL 12.9.2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in corso di conversione in legge, allo scopo di evitare ulteriori aggravii impositivi a carico delle parti del contratto di locazione che decidano di ridurre il canone pattuito in contratto, prevede che la registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione sia esente dalle imposte di registro e di bollo.</p>
3.1	<p>Ambito oggettivo di applicazione</p> <p>L'operatività dell'esenzione è limitata agli accordi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contengano esclusivamente la riduzione del canone di locazione; • riguardino contratti di locazione "in essere" al momento dell'accordo.
3.2	<p>Ambito soggettivo di applicazione</p> <p>La norma si applica alle parti dei contratti di locazione sopra individuati (può trattarsi di privati cittadini, imprese, soggetti che esercitano arti o professioni, ecc.).</p>
3.3	<p>Registrazione del contratto di locazione</p> <p>L'accordo di riduzione del canone deve essere obbligatoriamente registrato solo ove sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2010 n.</p>

	60). Negli altri casi, la registrazione, pur non obbligatoria, viene talvolta volontariamente operata dai contribuenti, allo scopo di fornire una prova della nuova pattuizione, di modo da poter ottenere la riduzione della base imponibile dell'imposta di registro dovuta sui canoni di locazione (riduzione che opera dall'annualità successiva a quella in cui è stata concordata la riduzione).
3.4	Esenzione da imposte indirette A partire dal 13.9.2014 (data di entrata in vigore del DL 133/2014), la registrazione (volontaria o in termine fisso) degli accordi di riduzione del canone di locazione, che non contengano altre pattuizioni e che riguardino contratti "in essere", avviene senza pagamento né dell'imposta di registro né dell'imposta di bollo.
4	Liberalizzazione delle locazioni di immobili ad uso non abitativo
	Per effetto dell'art. 18 del DL 12.9.2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in corso di conversione in legge, viene ampliata la libertà delle parti nella regolamentazione di alcuni contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo. La nuova disciplina è entrata in vigore il 13.9.2014.
4.1	Ambito oggettivo di applicazione La novità concerne i contratti di locazione: <ul style="list-style-type: none"> • di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera; • per i quali sia previsto un canone annuo superiore a 150.000,00 euro; • che siano provati per iscritto.
4.2	Ambito soggettivo di applicazione La norma concerne tutte le parti dei contratti di locazione sopra individuati, che possono, quindi, essere sia privati cittadini, che imprese, che soggetti che esercitano arti o professioni, ecc.
4.3	Libertà di decidere le condizioni contrattuali In relazione ai contratti sopra delineati, viene infatti prevista la possibilità, per le parti, di derogare alla disciplina dettata dalla L. 27.7.78 n. 392, regolando in autonomia i termini e le condizioni contrattuali. Ne deriva, ad esempio, la possibilità, per le parti, di disporre liberamente in materia di: <ul style="list-style-type: none"> • durata del contratto e di rinnovo del medesimo; • variazione in aumento del canone.
5	Iva - prestazione dei servizi di e-commerce e telecomunicazione -registrazione al "minisportello UNICO" (MOSS)
	Il provv. Agenzia delle Entrate 30.9.2014 ha definito le modalità operative per la registrazione al portale "mini sportello unico" (MOSS), da parte dei soggetti passivi IVA che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici: <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti di committenti "privati" residenti nell'Unione europea;

	<ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'1.1.2015.
5.1	<p>Territorialità iva dei servizi di e-commerce e telecomunicazione</p> <p>Le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, rese a decorrere dall'1.1.2015 nei confronti di soggetti non passivi IVA residenti nell'Unione europea, si considerano territorialmente rilevanti, ai fini IVA, nello Stato del destinatario.</p> <p>Viene, così, esteso, dal 2015, il criterio di territorialità IVA già previsto per le medesime prestazioni, rese nei confronti di "privati" da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione europea.</p>
	<p>Per agevolare gli operatori stabiliti nell'Unione europea che effettuano prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione nei confronti di committenti "privati" in diversi Stati dell'Unione europea, la direttiva 2008/8/CE ha previsto la possibilità di identificarsi ai fini IVA e di assolvere il tributo in un solo Stato dell'Unione europea.</p>
5.2	<p>Regime del "mini sportello unico"</p> <p>Per consentire l'assolvimento dell'IVA nel solo Stato in cui il prestatore è stabilito, senza necessità di identificarsi nello Stato del committente, è stato introdotto il regime del "mini sportello unico" (o MOSS), anch'esso operativo dall'1.1.2015.</p> <p>Il regime consente, mediante la registrazione ad un portale telematico nello Stato in cui il prestatore è domiciliato, di dichiarare trimestralmente l'IVA assolta sui suddetti servizi e di effettuare i relativi versamenti. Mediante una rete di comunicazioni sicura, le somme così versate saranno automaticamente inviate ai rispettivi Stati dell'Unione europea in cui il servizio è stato "consumato".</p> <p>Il regime ha natura opzionale. Tuttavia, se il contribuente decide di avvalersene in uno degli Stati dell'Unione europea, dovrà applicarlo anche negli altri Stati comunitari in cui effettua prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, ivi territorialmente rilevanti.</p>
5.3	<p>Modalità di registrazione</p> <p>La registrazione al "mini sportello unico", sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile a decorrere dall'1.10.2014.</p> <p>Possono registrarsi al "mini sportello unico" italiano i soggetti passivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi domicilio in Italia;
	<ul style="list-style-type: none"> • aventi residenza in Italia, purché non abbiano stabilito il domicilio all'estero; • aventi domicilio o residenza al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in Italia; • aventi domicilio o residenza al di fuori dell'Unione europea, che non siano stabiliti né identificati in alcuno Stato comunitario.

	<p>Soggetti passivi stabiliti in Italia I soggetti passivi IVA domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia, possono registrarsi al "mini sportello unico" utilizzando le proprie credenziali personali. La registrazione avviene esclusivamente in via telematica, secondo le istruzioni fornite sul sito dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Soggetti passivi residenti al di fuori della UE e non stabiliti in altri Stati UE I soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea, che non siano stabiliti né identificati in alcuno Stato comunitario, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo <i>on line</i> disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione in lingua inglese. Il Centro Operativo di Venezia dell'Agenzia effettua le verifiche necessarie e comunica al richiedente, via <i>e-mail</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero di identificazione IVA attribuito (con prefisso alfabetico EU); • il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia; • la <i>password</i> per il primo accesso; • le prime quattro cifre del codice PIN; • le istruzioni in lingua inglese al fine di completare il processo di registrazione al "mini sportello unico".
6	<p>Realizzazione di reti di comunicazione a banda ultralarga concessione di un credito d'imposta</p>
	<p>L'art. 6 del DL 12.9.2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in corso di conversione in legge, ha introdotto, in via sperimentale fino al 31.12.2015, un credito d'imposta per le imprese che realizzano interventi infrastrutturali volti alla creazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.</p>
6.1	<p>Ambito soggettivo Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che realizzano gli interventi agevolati.</p>
6.2	<p>Ambito oggettivo Sono agevolabili gli interventi infrastrutturali (per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti <i>wireless</i> e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di <i>backhaul</i>; • relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente. <p>I suddetti interventi possono essere ammessi all'agevolazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • gli interventi infrastrutturali devono essere nuovi e aggiuntivi (non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31.7.2014), nonché funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; • gli interventi devono soddisfare un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea; • gli interventi devono prevedere un investimento privato, finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga, non inferiore alle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> – nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'investimento non deve essere inferiore a 200.000,00 euro e il completamento degli interventi infrastrutturali deve avvenire entro 9 mesi dalla data di prenotazione al Ministero dello Sviluppo economico; – nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, l'investimento non deve essere inferiore a 500.000,00 euro e il completamento degli interventi infrastrutturali deve avvenire entro 12 mesi dalla data di prenotazione; • le condizioni del mercato devono essere insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dal 13.9.2014 (data di entrata in vigore del DL 133/2014). Non sono, comunque, ammessi all'agevolazione gli interventi ricadenti in aree nelle quali sussistono già idonee infrastrutture e operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga; inoltre, l'agevolazione non può essere concessa a più di un soggetto nella stessa area. Nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono, tuttavia, ammessi all'agevolazione gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche nel caso in cui operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.
<p>6.3</p>	<p>Determinazione del credito d'imposta</p> <p>L'agevolazione consiste in un credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza i suddetti interventi infrastrutturali, entro il limite massimo del 50% del costo dell'investimento.</p> <p>La modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta sarà definita dai successivi decreti attuativi, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata.</p>
<p>6.4</p>	<p>Caratteristiche del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP; • è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.
<p>6.5</p>	<p>Procedura di prenotazione</p> <p>Al fine di ottenere i benefici in esame, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area, attraverso una prenotazione tramite l'apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo economico; • segnalare, sullo stesso sito, la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini sopra indicati. <p>La registrazione sul sito della conclusione dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dà diritto al credito d'imposta a favore dell'operatore che abbia rispettato i suddetti termini; • integra l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura realizzata, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. <p>Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.</p>
6.6	Disposizioni attuative Con successivi DM saranno stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative relative al credito d'imposta in commento.
7	IMU - Presentazione delle dichiarazioni da parte degli enti non commerciali per gli anni 2012 e 2013 - proroga del termine
	<p>Con il DM 23.9.2014 (pubblicato sulla G.U. 29.9.2014 n. 226) è stato differito dal 30.9.2014 all'1.12.2014 (in quanto il 30.11.2014 cade di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative all'imposta municipale propria (IMU), per gli anni 2012 e 2013; • da parte degli enti non commerciali, in relazione alle specifiche disposizioni di esenzione (totale o parziale) previste per tali soggetti; • utilizzando il modello approvato, con le relative istruzioni di compilazione, con il DM 26.6.2014; • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche approvate dal DM 4.8.2014.
7.1	Esenzioni per gli enti non commerciali
	<p>Gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto, sono infatti esenti dall'IMU e, dal 2014, anche dalla TASI, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504 e secondo quanto stabilito con il DM 19.11.2012 n. 200.</p>

	In relazione agli enti non commerciali che svolgono un'attività "mista" (commerciale e non), qualora non sia possibile individuare gli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attività non commerciale, beneficiano dell'esenzione dall'IMU (a partire dal 2013) e dalla TASI (a partire dal 2014) in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da un'apposita dichiarazione, secondo quanto stabilito dall'art. 91-bis del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27 e dal DM 19.11.2012 n. 200.
7.2	Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione La presentazione della dichiarazione IMU/TASI con il modello approvato con il DM 26.6.2014 riguarda solo gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi delle citate disposizioni. Gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tali fattispecie di esenzione devono invece presentare la dichiarazione "ordinaria", utilizzando il modello approvato con il DM 30.10.2012.
8	Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - presentazione delle domande
	Con il DM 19.6.2014 e il DM 7.7.2014, pubblicati sulla <i>G.U.</i> 8.9.2014 n. 208: <ul style="list-style-type: none"> • è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle nuove risorse disponibili per il 2014; • vengono stabilite le modalità e il termine di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.
8.1	Soggetti beneficiari dei contributi Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti purché inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico: <ul style="list-style-type: none"> • volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie; • allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
8.2	Iniziative formative agevolabili Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia: <ul style="list-style-type: none"> • avviata dal 31.12.2014; • terminata entro il 21.6.2015.

	<p>Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 31.12.2014, purché successivi all'8.9.2014.</p> <p>Sono invece esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.</p> <p>Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 10% del totale delle ore di formazione.</p>
<p>8.3</p>	<p>Ammontare dei contributi</p> <p>I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651, che, a decorrere dall'1.7.2014, ha sostituito il precedente regolamento 6.8.2008 n. 800; • nel limite del previsto stanziamento, pari a 10 milioni di euro; • comunque, in misura non superiore a 150.000,00 euro per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa. <p>Il contributo è inoltre limitato ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore di formazione: 30 per ciascun partecipante; • compenso della docenza in aula: 120,00 euro all'ora; • compenso dei <i>tutor</i> : 30,00 euro all'ora; • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
<p>8.4</p>	<p>Modalità e termine di presentazione delle domande</p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello allegato al suddetto DM 19.6.2014; • corredate dalla prevista documentazione; • al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36, 00157, Roma; • tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la suddetta Direzione generale; • entro il 15.10.2014; ai fini del rispetto del termine, rileva la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano. <p>Allegati alla domanda</p> <p>Alla domanda devono essere allegati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco delle imprese partecipanti all'attività formativa; • il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del corso, il numero dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo di ore di insegnamento;

	<ul style="list-style-type: none"> • il calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste); • il preventivo della spesa, suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi del personale docente, costi del <i>tutor</i>, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette. <p>Delega per la presentazione della domanda L'impresa richiedente può delegare la presentazione della domanda al soggetto prescelto come attuatore dell'iniziativa formativa.</p> <p>Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di Stato Entro il 28.6.2015, deve inoltre essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui si dichiara di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.</p>
8.5	<p>Valutazione delle domande presentate</p> <p>Le domande presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, comunica l'eventuale inammissibilità.</p>
8.6	<p>Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti</p> <p>Entro il 28.6.2015 deve essere inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le medesime modalità della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una relazione di fine attività; • una rendicontazione dei costi sostenuti. <p>A tale documentazione dovranno essere allegati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco dei partecipanti; • la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; • la documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa; • il calendario definitivo dei corsi svolti; • i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore; • i traccianti della formazione svolta in modalità <i>e-learning</i>; • il dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica.
8.7	<p>Erogazione dei contributi</p> <p>L'erogazione dei contributi avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al termine della realizzazione del progetto formativo; • previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

	Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.
8.8	Revoca dei contributi I contributi sono revocati in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa e delle disposizioni in esame. Le imprese che ne hanno usufruito sono obbligate alla restituzione degli importi erogati unitamente ai relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
9	Autotrasportatori - Concessione di contributi per investimenti in nuovi veicoli - presentazione delle domande
	Con il DM 3.7.2014, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.9.2014 n. 218, sono state stabilite le modalità operative per l'erogazione di contributi finanziari: <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; • per investimenti in nuovi veicoli, finalizzati alla tutela ambientale.
9.1	Soggetti beneficiari dei contributi Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi: <ul style="list-style-type: none"> • di qualsiasi dimensione; • aventi sede principale o secondaria in Italia; • iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071.
9.2	Investimenti agevolabili È possibile beneficiare dei contributi in esame in relazione: <ul style="list-style-type: none"> • all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, a trazione alternativa a gas naturale o biometano; • all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate, a trazione alternativa a gas naturale o biometano; • all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario o marittimo. I suddetti beni: <ul style="list-style-type: none"> • non possono essere immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero;

	<ul style="list-style-type: none"> • devono essere acquisiti a partire dal 19.9.2014 ed entro il 31.5.2015 (ovvero entro il 30.11.2015, per gli automezzi industriali pesanti non dotati di omologazione alla data del 19.9.2014); • non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2017.
<p>9.3</p>	<p>Ammontare dei contributi</p> <p>L'importo del contributo è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.400,00 euro, per gli automezzi industriali di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate; • 9.200,00 euro, per gli automezzi industriali di massa complessiva pari o superiore a 16 tonnellate. <p>Il relazione ai semirimorchi per il trasporto combinato, il contributo è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20% dell'intero costo di acquisizione, con un massimo di 4.500,00 euro; • ovvero al 25% del costo, con un massimo di 6.000,00 euro, qualora il nuovo mezzo sia dotato di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 kg/g e di <i>Tyre Pressure Monitoring System</i> (TPMS), oppure qualora, contestualmente con l'acquisizione del nuovo mezzo, vi sia la radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età. <p>In ogni caso, i suddetti limiti sono maggiorati del 10%, qualora i richiedenti siano piccole e medie imprese.</p> <p>I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite del previsto stanziamento, pari a 15 milioni di euro; • comunque, in misura non superiore a 500.000,00 euro per impresa. <p>Divieto di cumulo</p> <p>I contributi in esame non sono cumulabili da parte delle imprese che, negli anni 2014 e 2015, abbiano già beneficiato o beneficino di altri contributi, di importo pari o superiore, per l'acquisizione degli stessi veicoli.</p> <p>A tal fine, i soggetti che intendano beneficiare di tali contributi devono produrre un'apposita dichiarazione all'atto della presentazione della documentazione comprovante l'investimento effettuato.</p>
<p>9.4</p>	<p>Modalità e termine di presentazione delle domande</p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello allegato al presente DM; • corredate dalla prevista documentazione (es. copia del contratto di acquisizione dei beni, documentazione relativa alla radiazione di un vecchio rimorchio o semirimorchio); • al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36, 00157, Roma; • tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la suddetta Direzione generale;

	<ul style="list-style-type: none"> entro il 30.11.2014, comunque ad avvenuto avvio dell'investimento; ai fini del rispetto del termine, rileva la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano. <p>I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di spedizione o di presentazione delle domande.</p>
9.5	<p>Invio della documentazione comprovante l'investimento effettuato</p> <p>Entro i previsti termini di conclusione degli investimenti (31.5.2015 o 30.11.2015), devono essere presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le stesse modalità previste per la domanda di contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i documenti comprovanti l'investimento effettuato e i requisiti richiesti; una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui si dichiara di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
9.6	<p>Revoca dei contributi</p> <p>I contributi concessi saranno revocati qualora, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità.</p>
10	<p>Società cooperative non aderenti alle "Centrali cooperative" - Versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici - Modifica dei termini</p>
	<p>Con il DM 23.7.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 27.9.2014 n. 225) sono stati modificati i termini di versamento ai Fondi mutualistici della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute (c.d. "Centrali cooperative").</p> <p>Ai fine di semplificare le procedure di pagamento e accertamento, infatti, viene previsto un unico termine sia per i soggetti "solari" che per quelli "non solari".</p>
10.1	<p>Nuovi termini di versamento</p> <p>Le cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute (c.d. "Centrali cooperative"), devono effettuare il versamento della quota del 3% degli utili d'esercizio, destinata ai Fondi mutualistici, entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.</p> <p>Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine in esame cade quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il 27 ottobre, negli anni non bisestili; il 26 ottobre, negli anni bisestili. <p>Il termine di 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sostituisce i termini stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro il 30 ottobre dell'anno in cui è stato approvato il bilancio, se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (si veda il DM 11.10.2004); ovvero entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio, se l'esercizio non è coincidente con l'anno solare (si veda il DM 1.12.2004).

10.2	<p>Modalità di versamento</p> <p>Vengono invece confermate le modalità di versamento della quota del 3% degli utili d'esercizio destinata ai Fondi mutualistici, dovuta dai suddetti soggetti, stabilite dal DM 9.10.2007. Il versamento in esame deve quindi avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello F24 ovvero utilizzando il codice tributo "3012", denominato "Quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi - Art. 11, commi 4 e 6 legge 59/1992", da inserire nella sezione Erario.
11	<p>Istanze trasmesse alla Pubblica Amministrazione e relativi atti - pagamento in via telematica dell'imposta di bollo</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2014 sono state stabilite le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le istanze trasmesse in via telematica da cittadini ed imprese alla Pubblica Amministrazione; • i relativi atti e provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione, sempre in via telematica. <p>Il progetto, denominato "@e.bollo", è volto a consentire ai cittadini e alle imprese di assolvere per via telematica tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza ad un'Amministrazione pubblica o a qualsiasi ente o autorità competente.</p>
11.2	<p>Ambito oggettivo</p> <p>Le nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili; • gli atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta. <p>Sia le istanze presentate all'Amministrazione che gli atti e provvedimenti che l'Amministrazione invia sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro.</p>
11.2	<p>Ambito soggettivo</p> <p>La nuova norma coinvolge, oltre alle pubbliche Amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti coloro (sia privati cittadini, che imprese, ecc.) che inviino (per via telematica) istanze alle pubbliche Amministrazioni per ottenere l'emanazione di provvedimenti amministrativi, certificati, estratti, copie e simili;

	<ul style="list-style-type: none"> • gli intermediari finanziari individuati dal Testo unico in materia bancaria e creditizia, che, a seguito di convenzione con l’Agenzia delle Entrate, potranno emettere le “marche da bollo digitali”.
11.3	<p>Modalità di pagamento dell’imposta di bollo</p> <p>Il provvedimento in esame prevede che l’imposta di bollo, in relazione alle istanze e agli atti sopra individuati, possa essere assolto mediante l’acquisto della “marca da bollo digitale”. Quest’ultima è definita come “il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo ed attesta l’avvenuta erogazione del servizio che associa l’Identificativo Unico di Bollo Digitale (IUBD) con l’impronta del documento ad esso correlato”.</p> <p>Per il rilascio della “marca da bollo digitale”, l’intermediario finanziario convenzionato addebita l’ammontare dell’imposta dovuta su uno strumento di pagamento del contribuente (es. conto corrente, carte di debito, di credito o prepagate).</p> <p>L’imposta di bollo si considera assolta solo ove vi sia corrispondenza tra l’impronta del documento soggetto a bollo e l’impronta del documento contenuta nella marca da bollo digitale.</p> <p>In nessun caso è ammesso il rimborso della marca da bollo digitale.</p> <p>Pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale</p> <p>Rimangono ferme le norme in materia di pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.</p> <p>Tale modalità di pagamento, quindi, resta operativa.</p>
11.4	<p>Servizio telematico “@e.bollo”</p> <p>Il servizio che consente ai soggetti interessati l’acquisto della “marca da bollo digitale” si chiama “@e.bollo” e sarà disponibile sui siti Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l’acquisizione delle istanze a loro dirette; • degli intermediari finanziari convenzionati.
11.5	<p>Pagamento telematico sulle istanze alla Pubblica Amministrazione</p> <p>Le Amministrazioni che rendono disponibili sul proprio sito Internet servizi interattivi per l’acquisizione delle istanze devono garantire il collegamento con uno o più intermediari finanziari che offrano il servizio “@e.bollo”.</p> <p>Sono previste due diverse modalità di messa a disposizione del servizio “@e.bollo”.</p> <p>Nel caso in cui le istanze siano inoltrate all’Amministrazione attraverso servizi interattivi messi a disposizione direttamente sul sito Internet dell’Amministrazione destinataria, si applica il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente accede al portale dell’Amministrazione, autenticandosi se richiesto; • l’Amministrazione, ove previsto, evidenzia all’interno del servizio esposto la necessità di pagare il bollo per il completamento del servizio, esponendo un messaggio in cui il contribuente viene informato della possibile presenza di eventuali sovrapprezzi ove non si avvalga, in relazione alla scelta dei diversi sistemi di pagamento messi a disposizione dall’intermediario

	<p>finanziario, del “servizio base” concordato con l’Agenzia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente viene reindirizzato automaticamente al sito dell’intermediario finanziario dove sono già a disposizione dello stesso l’impronta del documento ed il valore del relativo bollo da acquistare. <p>Nel caso in cui, invece, le istanze siano inoltrate mediante l’uso di canali telematici (PEC, <i>upload</i>, ecc.), l’acquisto della marca da bollo digitale viene richiesto direttamente dal contribuente all’intermediario finanziario. Quest’ultimo, al fine di favorire la generazione dell’impronta del documento in modo semplificato, mette a disposizione un <i>software</i> che il contribuente installa sulla propria postazione di lavoro e che gli consente di generare l’impronta del documento.</p> <p>Tale seconda modalità di pagamento sarà attivata in un secondo momento.</p>
<p>11.6</p>	<p>Pagamento telematico sui provvedimenti della Pubblica Amministrazione</p> <p>Nel caso in cui l’Amministrazione rilasci un atto o provvedimento, soggetto all’imposta di bollo, sotto forma di documento informatico, può consentire il pagamento dell’imposta tramite il servizio “@e.bollo”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente alla presentazione dell’istanza, laddove i servizi interattivi resi disponibili dall’Amministrazione prevedano l’immediato rilascio dell’atto o del provvedimento richiesto;
	<ul style="list-style-type: none"> • a seguito di una comunicazione con la quale l’Amministrazione avvisa il contribuente della disponibilità dell’atto o provvedimento presso il proprio sito; • nel caso in cui l’Amministrazione non disponga di servizi interattivi, a seguito di una comunicazione inviata al contribuente che contiene in allegato un documento informatico che il contribuente utilizzerà per l’acquisto della marca da bollo digitale.
<p>11.7</p>	<p>Attivazione del servizio</p> <p>Le singole Amministrazioni informeranno dell’attivazione, anche progressiva, del servizio “@e.bollo” per l’assolvimento per via telematica dell’imposta di bollo sugli atti e i documenti di propria pertinenza.</p>

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 13 ottobre 2014

Dott. Marco Tamburrino
marcotamburrino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente newsletter, realizzata in collaborazione con il Gruppo di studi Eutekne, ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

